



COMUNE DI ROCCAFIORITA
Città Metropolitana di Messina

N. 33 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI-MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.

L'anno duemila ventidue il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 e seguenti si è tenuto il Consiglio comunale in seduta straordinaria, in modalità mista, in presenza e telematica, ai sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 9 del 31/05/2022, mediante l'utilizzo di un sistema di videoconferenza (Piattaforma Jitsu Meet) che garantisce anche la pubblicità della seduta.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	
	Si	No
CACOPARDO Maria Concetta		X
SAGLIMBENI Martina	X	
ORLANDO Fabio	X	
RESTIFO Maria Rosina	X	
CHILLEMI Stefano	X	
ORLANDO Antonino	X	
OCCHINO Emanuele		X
COGLITORE Federico		X
MAZZULLO Emilia	X	
DUSA Serena		X

Assegnati N. 10	In carica N. 10	Assenti N. 4	Presenti N. 6
-----------------	-----------------	--------------	---------------

Di cui risultano collegati da remoto: RESTIFO Maria Rosaria.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. FABIO ORLANDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

Partecipa in presenza il Segretario del Comune Dott. Filippo Patane';

Per la giunta partecipano: Sindaco Orlando C., Vice Sindaco Manuli C. S..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto n. III all'ordine del giorno, avente oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI-MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.

Il Presidente, con il consenso dei consiglieri, dà per letta la proposta di cui al superiore oggetto, autorizzando il Sindaco ad illustrarla.

Interviene il Sindaco notiziando il Consiglio dell'avvenuta concessione di un finanziamento ministeriale per circa 7mila euro. L'Ente ha provveduto già a pubblicare avviso per recepire le manifestazioni di interesse per l'attivazione del servizio, ottenendo una richiesta. È apparso opportuno non costituire un punto nido presso il Comune di cui avrebbe beneficiato una sola risorsa, piuttosto si è colta l'opportunità di consorzio la gestione del servizio, aumentando le risorse economiche disponibili, per individuare più beneficiari ed ottimizzare l'offerta e la qualità del punto in allestimento. La richiesta di servizio nido risponde ad una esigenza sempre più pressante per le giovani coppie, tenuto anche conto della necessità di organizzazione della vita lavorativa e di coppia e conciliazione dei tempi casa-lavoro. Con questa approvanda convenzione l'asilo andrà a costituirsi presso Mongiuffi. La convenzione prevede che l'affidatario del servizio provveda all'acquisto arredi ed elementi all'uso necessari, dia inizio all'attività a far data dal nuovo anno 2023, per 6 mesi, 25 ore settimanali. È importante impegnare le somme ministeriali erogate, perché la mancata spesa comporta l'impossibilità di essere destinatari di ulteriori importi per gli anni venturi. Infine il decreto di erogazione prevede che l'Ente raggiunga determinati obiettivi di servizio riconoscendo premialità in caso di superamento dei target prefissati

Il Presidente del Consiglio da lettura ai consiglieri dei termini contrattuali essenziali della convenzione.

La consigliera Restifo interviene augurando con tutto il cuore che le giovani famiglie possano fare figli. Aderisce all'iniziativa e condivide la necessità di agevolare la vita familiare e lavorativa delle giovani coppie.

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, pone in votazione la superiore proposta che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si procede a votazione palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dei competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Uditi i vari interventi;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI-MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.

Il Presidente del Consiglio propone di votare l'immediata esecutività dell'atto.

Si procede a votazione palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0


IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm.ii..



COMUNE DI ROCCAFIORITA

(Città Metropolitana di Messina)

98030 - Roccafiiorita (ME) - Piazza Autonomia, 1 - tel/fax 0942.726039

www.comune.roccafiorita.me.it - comunediroccafiorita@primapec.com

Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;
- l'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
- il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- l'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;
- con decreto 19 luglio 2022 il Ministero dell'Interno - Dipartimento affari territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, all'art. 1, ha disposto che: *"1. Per l'annualità 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies della legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2022, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nell'allegato A "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica. 2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato A alla citata Nota metodologica. 3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2".*
- ai sensi del suddetto decreto e dell'allegata Nota metodologica, allegato A "Utenti e risorse aggiuntive", ai comuni di Mongiuffi Melia e di Roccafiiorita è stato assegnato, per il potenziamento degli asili- nido, l'importo di € 7.673,14 per ciascun ente;

- ai sensi del suddetto decreto e dell'allegata Nota metodologica, allegato A "Utenti e risorse aggiuntive", ai comuni di Mongiuffi Melia e di Roccaffiorita è stato assegnato, per il potenziamento degli asili- nido, l'importo di € 7.673,14 per ciascun ente;
- con i suddetti fondi sono perseguiti gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse previste dai provvedimenti sopra citati;
- tra le FAQ predisposte in riferimento alle attività di potenziamento degli asili nido comunali si legge quanto segue: "per i piccoli comuni le soluzioni possono essere quelle di convenzionarsi con i comuni vicini o con strutture private e nidi familiari";
- allo scopo di aumentare il bacino dell'utenza che frequenterà l'asilo nido comunale e di coprire il costo del servizio anche tramite le risorse assegnate ad un altro ente appare opportuno stipulare una convenzione con un altro comune;
- è stata riconosciuta l'opportunità di concludere una convenzione avente la gestione in forma associata tra i comuni di Mongiuffi Melia e di Roccaffiorita del servizio di asilo nido;
- con deliberazione n. del 30 dicembre 2022, il consiglio comunale di Mongiuffi Melia ha approvato lo schema della convenzione per la gestione in forma associata tra i due enti del servizio di asilo nido;
- con deliberazione n. del dicembre 2022, il consiglio comunale di Roccaffiorita ha approvato lo schema della convenzione per la gestione in forma associata tra i due enti del servizio di asilo nido;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, tra le parti come sopra meglio generalizzate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata tra i comuni di Mongiuffi Melia e di Roccaffiorita del servizio di asilo nido.
2. L'organizzazione del servizio associato dovrà tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza alle richieste dell'utenza.

Art. 2 – Organizzazione del servizio

1. Le parti riconoscono che il comune capofila della presente convenzione sarà il comune di Mongiuffi Melia.
2. Il comune di Mongiuffi Melia concede il proprio immobile sito in via Rosario per lo svolgimento del servizio associato e si fa esclusivo carico della relativa manutenzione e pulizia, nonché del rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza per tutta la durata della convenzione.
3. Il servizio sarà affidata in concessione ad un soggetto privato scelto con le procedure contenute nel d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La procedura per l'affidamento in concessione del servizio sarà curata dal comune di Mongiuffi Melia.
4. L'ufficio servizi sociali del comune di Mongiuffi Melia provvederà alla verifica del rispetto da parte dell'operatore economico delle norme contrattuali mediante il proprio personale.
5. Le spese di gestione del servizio saranno interamente coperte dalle somme trasferite ai comuni di Mongiuffi Melia e di Roccaffiorita tramite il Fondo di solidarietà comunale, per la parte relativa al potenziamento degli asili nido comunali.
6. La vigilanza igienico sanitaria e l'assistenza sanitaria sono assicurate dall'Azienda sanitaria locale cui appartiene il comune di Mongiuffi Melia. A tal fine il comune di Mongiuffi Melia curerà gli opportuni collegamenti con l'ASP.

Art. 3 – Articolazione del servizio

1. Di norma l'asilo nido è funzionante dall'1 settembre al 20 luglio di ciascun anno, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, da lunedì a venerdì, fatti salvi i giorni festivi.

2. Il calendario annuale di funzionamento prevede la sospensione delle attività come segue:

a) a Natale e a Pasqua, in corrispondenza della sospensione prevista dal calendario scolastico regionale;

b) durante l'estate per cinque settimane consecutive coincidenti con l'ultima settimana di luglio e con l'intero mese di agosto.

Art. 3 – Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027.

2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata e rinnovata, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso dagli organi consiliari di entrambi gli enti convenzionati.

Art. 4 – Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea di consultazione della convenzione è composta dai sindaci di entrambi i comuni aderenti (o loro delegati).

2. L'Assemblea assume le proprie decisioni all'unanimità ed è convocata dal sindaco del comune di Mongiuffi Melia, quando si renda necessario.

3. Sono previste almeno due riunioni dell'Assemblea, con l'obiettivo di monitorare la gestione associata del servizio.

4. L'Assemblea dei sindaci:

a) esprime pareri consultivi in ordine alle scelte in ordine all'esercizio associato del servizio di cui alla presente convenzione;

b) fornisce indirizzi per le modalità di svolgimento del servizio ed esercita la vigilanza sull'attuazione dello stesso;

c) determina le condizioni alle quali è possibile far usufruire del servizio di asilo nido anche utenza proveniente da altri comuni.

Art. 5 – Utenza

1. La ricettività dell'asilo nido è di 18 posti.

2. Le domande di ammissione, redatte su apposita modulistica che sarà disponibile presso gli uffici preposti o sul sito istituzionale dei comuni di Mongiuffi Melia e di Roccafronza, corredate da tutti i documenti utili ad attestare il possesso dei titoli per l'accesso, devono essere presentate all'ufficio protocollo degli enti convenzionati entro e non oltre il 20 agosto di ciascun anno, previa emanazione di specifico avviso pubblico.

3. Di norma l'ammissione al servizio è concessa per il periodo dall'1 settembre dell'anno in corso al 20 luglio dell'anno successivo. Questi termini possono essere modificati in base alle effettive esigenze e necessità dall'Assemblea dei sindaci.

4. Le domande sprovviste di documentazione od incomplete non verranno valutate.

5. I dati sensibili forniti sono coperti dal segreto d'ufficio e saranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.

6. L'ufficio servizi sociali del comune di Mongiuffi Melia provvederà alla verifica delle autocertificazioni e, qualora dovesse essere accertato che le dichiarazioni presentate sono false e/o mendaci, il dichiarante decadrà dai benefici ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per chi rende false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.

7. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) modello ISEE in corso di validità; b) autocertificazione resa ai sensi del d. p. r. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla data e luogo di nascita del bambino, allo stato di famiglia ed al luogo di residenza; c) certificato rilasciato dall'A. S. P. competente territorialmente per i bambini portatori di handicap; d) attestato di servizio del genitore e di entrambi genitori, con indicazione della sede di lavoro; e) certificato comprovante l'assenza di malattia infettive e contagiose; f) copia del certificato di vaccinazione.



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONGIUFFI-MELIA E ROCCAFLORITA

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di dicembre in Mongiuffi Melia, Piazza San Nicolò n. 8, tra il dott. Rosario Leonardo D'Amore, nato il 23 febbraio 1981 a Taormina (ME), che interviene nel presente atto quale sindaco pro tempore del comune di Mongiuffi Melia, e il sig. Carmelo Concetto Orlando, nato il 19 novembre 1979 a Roccaflorita, il quale interviene nel presente atto quale sindaco del comune di Roccaflorita,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;
- l'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
- il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- l'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;
- con decreto 19 luglio 2022 il Ministero dell'Interno - Dipartimento affari territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, all'art. 1, ha disposto che: *"1. Per l'annualità 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies della legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2022, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nell'allegato A "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica. 2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato A alla citata Nota metodologica. 3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2".*

8. In caso di soprannumero, verrà redatta apposita graduatoria, per la formazione della quale sarà assicurata priorità nell'ordine: a) ai minori in situazione di disabilità grave certificata (ex art. 3 comma 3 l. 5 aprile 1992, n. 104) e ai minori orfani di entrambi i genitori; b) ai minori in situazione di disabilità non grave certificata (ex art. 3 comma 1 l. 5 aprile 1992, n. 104); c) ai minori destinatari di provvedimenti da parte del Tribunale dei minorenni; d) ai minori con entrambi i genitori lavoratori. In ogni caso sarà data priorità ai minori residenti nei comuni di Mongiuffi Melia e di Roccafiorita rispetto ai minori residenti negli altri comuni.

Art. 6 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'altro ente, con preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 settembre dell'anno educativo successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 7 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento è operativo a decorrere dal 1 settembre dell'anno educativo successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 8 – Controversie

1. Nel caso di controversie inerenti all'interpretazione ed all'attuazione della presente convenzione, le parti si obbligano ad individuare soluzioni di bonario componimento.
2. Nel caso in cui non risulti possibile transigere sulla controversia insorte, le parti danno atto del fatto che a conoscere delle vertè è competente il tribunale di Messina.

Art. 9 – Norma di chiusura

1. I regolamenti interni degli enti convenzionati non sono destinati a trovare applicazione qualora in contrasto con le previsioni della presente convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa nazionale e regionale, in quanto compatibile.

- con i suddetti fondi sono perseguiti gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse previste dai provvedimenti sopra citati;
- tra le FAQ predisposte in riferimento alle attività di potenziamento degli asili nido comunali si legge quanto segue: "per i piccoli comuni le soluzioni possono essere quelle di convenzionarsi con i comuni vicini o con strutture private e nidi familiari";
- allo scopo di aumentare il bacino dell'utenza che frequenterà l'asilo nido comunale e di coprire il costo del servizio anche tramite le risorse assegnate ad un altro ente appare opportuno stipulare una convenzione con un altro comune;

Ravvisata l'opportunità di concludere con il limitrofo comune di Roccaforita una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di asilo nido, secondo i termini e le condizioni dello schema allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l. 24 dicembre 2012, n. 228;
- la l. 11 dicembre 2016, n. 232;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare lo schema della convenzione avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata con il comune di Roccaforita del servizio di asilo nido, come da atto allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il sindaco pro tempore, per conto dell'ente, alla stipula dell'approvando schema di convenzione;
4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il sindaco

Geom. Carmelo Concetto Orlando



COMUNE DI ROCCAFIORITA

(Città Metropolitana di Messina)

98030 - Roccafiiorita (ME) - Piazza Autonomia, 1 - tel/fax 0942.726039
www.comune.roccafiorita.me.it - comunediroccafiorita@primapec.com
Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 sotto il profilo della regolarità amministrativa si esprime parere:

FAVOREVOLE

Roccafiorita, li 28.12.2022

Il responsabile Area Amministrativo-Finanziaria
Dott. Giuseppe Ciatto



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

Roccafiorita, li 28.12.2022

Il responsabile Area Amministrativo-Finanziaria
Dott. Giuseppe Ciatto



La presente deliberazione viene letta e sottoscritta per come segue:

Il Presidente del Consiglio.
Dott. ORLANDO Fabio

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Martina Saglimbeni
Martina Saglimbeni



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Patane'

F. Patane'

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del sito Web Istituzionale di Questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009)

Dal _____ al _____ ed Annotato al n. _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'Ufficio, su conforme attestazione del responsabile del servizio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 124 c. 1 del T.U. n. 26772000,

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line il _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Patane'



F. Patane'


LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 29.11.2022

Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Per dichiarazione di immediata esecutività

Dalla Residenza 29.11.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Patane'



F. Patane'

[] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE